



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI POTENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TAGLIATELA	GIULIANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LACEDRA	DONATO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SAVINO	GAETANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 978/2015  
depositato il 14/12/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 092 2015 00063856 23 TARSU/TIA 2014  
contro:

AG. RISCOSSIONE POTENZA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

DE CUNTO AVV. LUIGI

VIA XX SETTEMBRE, 19 85100 POTENZA

proposto dal ricorrente:

VIA ISABELLA MORRA 52 85037 SANT'ARCANGELO PZ

difeso da:

BRANCALE DOTT.

VIA MORRA, 52 85037 SANT'ARCANGELO PZ

N° 2

REG.GENERALE

N° 978/2015

UDIENZA DEL

28/09/2016 ore 09:30

N°

735/02/2016

PRONUNCIATA IL:

28/09/2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12/10/2016

Il Segretario

UDIENZA DEL 28.09.2016 ORE: 09:30 R.G.R. N.978/15

Con ricorso in termini,

Sant'Arcangelo al Viale Isabella Morra, 52, in persona del legale rappresentante, con sede legale in  
elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott. Brancale si opponeva avverso  
la cartella di pagamento n.09220150006385623, emessa da Equitalia Sud S.p.A. Agente della  
Riscossione per la Provincia di Potenza e notificata in data 08.10.2015, con la quale il suddetto  
Studio Associato veniva intimato al pagamento della somma complessiva di €.874,88 a titolo di  
omesso versamento TARI, relativa al periodo d'imposta 2014, deduceva la nullità della cartella di  
pagamento impugnata per i seguenti motivi: 1) In via pregiudiziale: per inesistenza giuridica della  
notifica, in quanto inviata direttamente dall'Agente delle riscossione, senza l'intermediazione di un  
soggetto abilitato. Sosteneva la nullità della cartella de qua in conseguenza dell'irrituale notifica  
della stessa. A tal riguardo, precisava che l'impugnazione dell'atto irritualmente notificato non può  
sanare l'irregolarità, non essendo applicabile ai provvedimenti amministrativi la sanatoria per  
raggiungimento dello scopo, ex art.156 c.p.c., la quale trova applicazione soltanto negli atti  
processuali. In tal senso si è espressa, di recente la CTP di Parma, con la sentenza n.173/01/15.  
Evidenziava come la cartella impugnata sia stata inviata direttamente dall'Agente della Riscossione,  
senza che lo stesso si sia avvalso di un intermediario abilitato alla notificazione degli atti, così come  
previsto dall'art.26, co.1, DPR 602/73. Precisava ancora che, l'art.26 citato è stato modificato dal  
D.Lgs. n.46/99. Prima di detta novella, la norma prevedeva quanto segue: "La notificazione della  
cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali  
ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comune che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai  
messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale  
provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in  
carico il ruolo. La notificazione può essere effettuata anche mediante invio, da parte dell'esattore, di  
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data  
indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.  
Mentre l'art.26, ante novella, faceva espresso riferimento alla possibilità che la cartella di  
pagamento potesse essere inviata direttamente da parte dell'esattore, nel nuovo testo della legge non  
è più presente alcun riferimento all'agente della riscossione. Da ciò ne discende la chiara intenzione  
del legislatore di escludere che, dal 1999 in poi, la cartella esattoriale possa essere inviata  
direttamente dall'agente, essendo sempre e comunque necessaria l'intermediazione di uno dei  
soggetti elencati al 1° comma dell'art.26 citato. 2) Nullità e/o illegittimità della cartella di  
pagamento impugnata, per violazione dell'art.12, co.4, DPR 602/73, non avendo Equitalia Sud

provato la regolare sottoscrizione del ruolo presupposto da parte del titolare o di un suo delegato dell'ufficio cui si riferisce la pretesa tributaria. Posto che, in base al disposto di cui all'art.12 DPR 602/73, l'Ufficio titolare della pretesa impositiva "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui operano i concessionari ... Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero di codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione". Il comma 4 della medesima disposizione, aggiunge che "Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo". Orbene, dalla lettura del provvedimento oggetto d'impugnazione, non risulta possibile, verificare se il ruolo sia stato, come impone la legge, sottoscritto dal titolare dell'Ufficio impositore o da un suo delegato, quindi da soggetto munito di rappresentanza sostanziale dell'ente impositore. Ne consegue la contestazione dell'esecutività del ruolo oggetto della cartella di pagamento impugnata, non avendo acquisito alcuna prova del fatto che lo stesso sia stato sottoscritto. 3) Nullità della cartella di pagamento per grave difetto di motivazione, per omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi calcolati sull'imposta. Infatti, la pretesa creditoria è illegittima atteso che non è stata indicata la base di calcolo, sia del tasso che della decorrenza degli interessi, con evidente violazione dell'art.7 della L. 212/2000, ciò comportando una ingiustificata lesione del diritto di difesa del contribuente. 4) Nel merito – Eccepiva la nullità della cartella de qua per illegittimità del Regolamento comunale e della delibera, con conseguente disapplicazione degli stessi atti, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, co.5, D.Lgs. 546/92. Chiedeva alla Commissione Tributaria adita affinché voglia provvedere alla disapplicazione del regolamento comunale, nonché alla delibera n.29 del 31.07.14, poiché del tutto illegittimi in palese violazione dell'art.65, D.Lgs. 507/93. Tale disposizione che disciplina i criteri di commisurazione delle tariffe, afferma che: "La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i Comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento". Nella fattispecie in esame, il Comune di Sant'Arcangelo, in maniera del tutto paradossale, applica allo studio professionale una tariffa molto più alta rispetto a quella individuata per attività come bar, pasticcerie, ristoranti ed alberghi. A parere della ricorrente, tale modo di classificazione appare irragionevole e fuori di ogni logica, non può considerarsi legittima e come tale il predetto regolamento comunale deve essere annullato. Per i motivi su esposti, chiede alla Commissione Tributaria adita affinché voglia accogliere il ricorso e

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

conseguentemente: 1) disapplicare il regolamento e la relativa delibera del Comune di Sant'Arcangelo n.29 del 31.7.14, in quanto del tutto illegittimi; 2) annullare la cartella di pagamento impugnata, poiché illegittima; 3) condannare Equitalia Sud SpA alle spese del presente giudizio, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, ex art.93, co.I°, c.p.c..

Equitalia Sud SpA, in persona del procuratore speciale, Dott. Giuseppe Ni Nicola, con sede in Roma al Viale Tor Marancia,4 (C.F./P.Iva 11210661002), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Cunto presso il cui studio in Potenza alla Via XX Settembre,19 è elettivamente domiciliata, si costituiva in giudizio e nel riportarsi ai propri motivi ed argomentazione, sosteneva la legittimità e la fondatezza del proprio operato. In Via preliminare, chiedeva ai sensi dell'art.14, D.Lgs.546/92, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente creditore previa verifica della sussistenza di litisconsorzio necessario e, ponendo tale incombenza a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art.107 c.p.c., ordinare l'integrazione del contraddittorio con la notificazione del ricorso e della fissazione di udienza al Comune di Sant'Arcangelo. Equitalia asseriva che spetta all'ente impositore produrre copia del ruolo debitamente sottoscritto. Per quanto attiene ai presunti vizi della cartella di pagamento ribadiva che Equitalia Sud ha ricevuto il ruolo dall'ente creditore, (Comune di Sant'Arcangelo), in data 13.05.15 ed ha notificato la suddetta cartella in data 08.10.15, come indicato nell'estratto di ruolo versata in atti. Per quanto attiene al motivo principale della contestazione, ovvero quello dell'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento in quanto notificata dall'agente della riscossione senza intermediazione di un soggetto abilitato. Come affermato dalla Corte di Cassazione sez.1 sent. n.23182/15 del 24.02.15, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del co.1 dell'art.26, DPR 602/73, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. La notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel citato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. (Cass. 19.03.1914, n.6395; 24.07.14, n.16949). Infatti, a norma dell'art.26 DPR 602/73, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. Quanto all'eccezione di violazione dell'art.7 L.212/2000, per carenza di motivazione, tale eccezione non può trovare accoglimento atteso che tale norma non prevede alcun riferimento ai metodi di

calcolo degli interessi applicati in caso di mancato pagamento dei tributi dovuti. Per i motivi su esposti, chiede alla Commissione Tributaria affinché voglia in via preliminare autorizzare ed ordinare la ricorrente la chiamata in causa dell'ente creditore; In via principale, accertare e dichiarare che la notifica della cartella impugnata sia regolare ed il suo contenuto sia conforme al dettato normativo ed al modello ministeriale, e per l'effetto, ritenere i motivi di censura inammissibili, inefficaci e, quindi disattenderli; Rigettare tutte le avverse eccezioni della ricorrente per i motivi su esposti; dichiarare dovute le somme indicate nella cartella impugnata, oltre interessi legale sino al soddisfo in favore di Equitalia Sud; con ristoro di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Il Comune di Sant'Arcangelo, rappresentato e difeso dalla \_\_\_\_\_, giusta delega del Sindaco p.t. \_\_\_\_\_, si, si costituiva in giudizio, in data 16.09.16 e nel riportarsi alle proprie controdeduzioni con relative motivazioni ed argomentazioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza del proprio operato. Evidenziava che la cartella di pagamento di cui oggi si discute è stata emessa a seguito dell'approvazione del ruolo approvato con determina n.590/110 del 06.08.2014, regolarmente pubblicato all'albo pretorio dell'Ente impositore e trasmesso in pari data ad Equitalia Sud SpA con nota prot. n.9761. Evidenziava come l'Ente impositore abbia ritenuto di optare per la determinazione delle tariffe così come previste dal comma 652 dell'art.1, L.147/2013, mantenendo le stesse identiche categorie e tariffe previste con il regime prelievo Tarsu anno 2013, evitando le forti tensioni sociali e politiche verificatesi in molti Comuni al momento dell'applicazione della Tares, ora abrogata, che hanno fatto emergere differenze rilevanti in termini di tariffa applicata tra le diverse categorie economiche, assicurando una copertura del 100% del servizio. Precisava, inoltre l'Ufficio resistente che, in ossequio al comma 683 dell'art.1 della L.143/13, è stato approvato il piano finanziario e relative tariffe Tari, con delibera di C.C. n.29 del 31.07.14. Evidenziava che le categorie individuate dall'Ente impositore, sono state definite tenendo conto oltre che delle utenze attive sul territorio anche delle dinamiche socio-economiche presenti nel territorio al fine di evitare l'utilizzo generalizzato di tabelle valide per ogni Comune. Evidenziava, ancora che, il ricorrente ha voluto confrontare, nel ricorso, le tariffe del Comune di Sant'Arcangelo con quelle dei Comuni di Potenza, Matera e Lagonegro. I predetti Comuni sono centri che presentano caratteristiche e dinamiche socio-economiche differenti rispetto al Comune di Sant'Arcangelo. Pertanto, ritiene che l'Ente impositore abbia tenuto conto del dettato normativo di cui al comma 652 della L.147/13, avendo calcolato legittimamente le tariffe nel rispetto del criterio di ragionevolezza e di non discriminazione. Evidenziava, altresì, l'Ufficio che il ricorrente omette di considerare che, in media, le superfici dei bar e ristoranti, sono molto più ampie di quelle degli studi professionali santarcangiolesi. Che tuttavia, anche se la tariffa media applicata ai bar e ristoranti, può sembrare

0/P

più bassa rispetto a quella applicata agli studi professionali, se moltiplicata per un numero di metri quadrati superiore ai predetti studi, comporta un tributo maggiore rispetto a quello pagato dagli studi professionali presenti nel territorio comunale. Ne consegue che alla luce delle suddette considerazioni, ritiene che, la deliberazione consiliare ed il Regolamento TARI non possano essere disapplicate in quanto perfettamente in linea con i principi sanciti dall'art.65, D.Lgs. 507/93. Inoltre, la legittimità di detti atti è confermata anche dalla circostanza che il regolamento e le relative tariffe sono state trasmesse al Ministero delle Finanze, che ai sensi dell'art.68, co.3, D.Lgs. 507/93, formula rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Evidenziava, altresì, che il suddetto Regolamento IUC e relative tariffe sono state approvate in virtù della L.147/2013 istitutiva della IUC e sono state inserite sul portale di cui sopra in data 04.08.14 e l'Ente impositore non ha avuto alcun rilievo. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che il ruolo è stato reso esecutivo dal Responsabile dei tributi seguendo le procedure disciplinate dalla relativa normativa ed è stato trasmesso all'Agente della riscossione nella stessa data in esecutività.

Per i motivi su esposti, chiede alla Commissione Tributaria adita affinché voglia rigettare il ricorso di parte ricorrente, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Con memorie illustrative depositate, in data 21.09.16, presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita, lo : fermo restando quanto già dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo, osserva e deduce in merito ai vizi di illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art.12, co.4, DPR 602/73. Sul punto, ferma ogni contestazione dedotta dall'Ente impositore, si fa presente che la costituzione in giudizio dello stesso Ente è avvenuta soltanto in data 16.09.2016, ovvero ben oltre i 20 gg. prima della data dell'udienza (28.09.16), ne deriva che nessun documento allegato all'atto di controdeduzioni per mezzo del quale il Comune si è costituito, potrà e dovrà essere ritenuto ammissibile ai fini del presente giudizio, atteso che l'art.32, D.Lgs.546/92 è chiaro nel disporre che "Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione...". Per quanto attiene ai vizi di illegittimità della cartella opposta per manifesta infondatezza della pretesa tributaria, quale conseguenza dell'illegittimità del Regolamento comunale sulle tariffe TARI e della relativa delibera di approvazione. La ricorrente, evidenziava che, i Comuni nello stabilire le tariffe da applicare alle diverse categorie di utenti, devono tener conto del DPR n.158 del 27.04.99, rubricato, "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Per i motivi su esposti, chiede ancora una volta l'accoglimento del ricorso e conseguentemente: 1) Disapplicare il regolamento e la delibera del Comune di Sant'Arcangelo n.29 del 31.07.14, perché del tutto illegittimi in quanto lesivi dell'art.65 D.Lgs. 507/93, oltreché

3/1

2/0  
dell'art.3, co.2, e dell'art.6, DPR n.158/99; 2) Annullare la cartella di pagamento impugnata, poiché illegittima; 3) Condannare, altresì, Equitalia Sud SpA in uno al Comune di Sant'Arcangelo alle spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del difensore, ex art.93 c.p.c., dichiaratosi anticipatario.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, viste le normative di riferimento, gli atti e la documentazione del fascicolo processuale, ritiene il ricorso introduttivo così come proposto fondato in parte e per quanto di ragione, pertanto, meritevole di un parziale accoglimento. Premesso che l'art.62, D.Lgs.507/73 (presupposto della tassa ed esclusioni) al comma 1, stabilisce che: *"La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali a qualsiasi uso adibiti ..."*. Sono da considerarsi soggetti passivi della TARSU, così come previsto dall'art.63, D.Lgs.507/73, coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Vi è di più, la tassa di che trattasi, può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibili di rifiuti solidi urbani interni equiparati riproducibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento. Premesso che la normativa in materia di TARSU è stata modificata, inizialmente dall'art. 49 D.Lgs. 22/97, che ha introdotto la tariffa di igiene ambientale (TIA1) e, successivamente, dall'art.238, D.Lgs.152/06, che ha introdotto la tariffa integrata ambientale (TIA2). Il Collegio rileva che ai sensi del c.d. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97), i rifiuti vanno distinti in tre categorie: rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti pericolosi. Orbene, i rifiuti urbani sono sempre soggetti a tassazione, mentre, i rifiuti pericolosi sono sempre esclusi dall'applicazione della tassa; i rifiuti speciali rientrano nell'ambito del tributo ove il Comune abbia provveduto ad assimilarli, con apposita delibera, ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art.21, co.2, D.Lgs.22/97. Il Collegio rileva che l'applicazione delle disposizioni citate è stata oggetto di numerose proroghe e di diversi interventi normativi. In merito, il Ministero dell'Economia e Finanze, con circolare n.3DF dell'11.11.10, ha precisato che: a) i regolamenti già approvati dai Comuni che avevano introdotto la TARSU e, in via sperimentale, la TIA1 conservano sostanzialmente la loro validità e possono essere adattati all'evoluzione interpretativa della normativa vigente; b) i Comuni possono introdurre la TIA 2, poiché entro il 30.06.2010 non è stato emanato il regolamento previsto dall'art.238, co.6, D.Lgs. 152/2006; c) si applicano anche alla TIA1 le nuove disposizioni recate dall'art.14, co.33, D.L. n.78/2010, il quale ha previsto in ordine alla TIA 2 che le disposizioni di cui all'art.238 citato "si

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria". Tanto premesso, ed al fine di meglio inquadrare il quadro normativo disciplinante la fattispecie in esame, il Collegio rileva che appare opportuno fare alcune precisazioni al fine di indentificare la categoria di rifiuti in contestazione, infatti, nel caso di specie, trattasi di rifiuti solidi urbani (TARI), relativa al periodo d'imposta 2014, iscritti a ruolo dal Comune di Sant'Arcangelo e conseguentemente veniva emessa la relativa cartella di pagamento, da parte dell'Agente della riscossione, di cui oggi si discute. Preliminarmente, la Commissione rileva che stante la costituzione in giudizio del Comune di Sant'Arcangelo, avvenuta soltanto in data 16.09.2016, ovvero ben oltre i 20 giorni prima della data della trattazione della controversia (28.09.2016). Posto che l'Ente impositore unitamente alla costituzione del giudizio ha depositato copiosa documentazione, violando così il disposto di cui all'art.32, D.Lgs.546/92 il quale dispone che "Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione", considerato che a fronte dell'udienza già fissata per il 28.09.2016, la documentazione è stata depositata soltanto il 16.09.2016, ne consegue una evidente tardività di tale deposito. Pertanto, nessun documento depositato per mezzo delle memorie di costituzione in giudizio, può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio. La ricorrente contestava la pretesa tributaria notificata a mezzo della cartella di pagamento, poiché a suo dire, l'Ente impositore, ha applicato allo studio professionale della stessa ricorrente, una tariffa molto più alta rispetto a quella individuata per attività di bar, pasticcerie, ristoranti ed alberghi. Infatti, tale modo di operare da parte dell'Ente impositore appare fuori da ogni logica di ragionevolezza. Sosteneva che uno studio professionale abbia potenzialmente una capacità produttiva di rifiuti sicuramente inferiore rispetto ad un ristorante piuttosto che ad un bar, dove l'indice di rotazione del magazzino è senz'altro più alto. Infatti, come risulta dalle tariffe TARI Anno 2014 all."B", quale parte integrante della delibera consiliare n.29 del 31.07.14, nella categ. 4 sono compresi i Ristoranti, trattorie e tavole calde con tariffa per unità di superficie €. x mq. di 2,880; nella categ. 5 sono compresi i Bar, gelaterie e pasticcerie, con tariffa per unità di superficie €. x mq. di 2,700, mentre, invece, gli studi professionali sono riportati nella categoria 9, con tariffa per unità di superficie €. x mq. di 4,140. Orbene, appare del tutto evidente che la tariffa per unità di superficie relativa agli studi professionali è di gran lunga superiore a quella dei Bar, gelaterie, pasticcerie e Ristoranti, nonché trattorie. Che a fronte di una siffatta situazione appare del tutto evidente che l'Ente impositore abbia operato con superficialità, non avendo tenuto conto che gli studi professionali abbiano potenzialmente una capacità produttiva di rifiuti sicuramente inferiore rispetto ad un ristorante piuttosto che ad un bar. Orbene, il Collegio sostiene che i Comuni nello



0/2

stabilire le tariffe da applicare alle diverse categorie di utenti, devono tener conto del DPR n.158 del 27.04.99, rubricato, "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Detto regolamento rappresenta un documento essenziale, per l'individuazione delle tariffe da applicare in tema di tassa sui rifiuti, all'art.6, co.1, prevede che per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune. Invece, per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1. Considerato che l'ente impositore (Comune di Sant'Arcangelo), in sede di approvazione delle tariffe TARI, non ha tenuto in considerazione della normativa di cui al DPR n.158 del 27.04.99, che per l'appunto, disciplina tale materia, che è rubricato: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ne consegue che le tariffe così come riportate nell'allegato "B" della delibera consiliare n.29 del 31.07.14 non sembrano siano state formulate con la dovuta attenzione e precisione, ma soprattutto, non sono state poste in essere secondo la richiamata normativa con la quale viene regolamentato la elaborazione del metodo di normalizzazione al fine della definizione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Pertanto, la doglianza di parte ricorrente è legittima oltre che fondata e va accolta. Quanto al 1° motivo di ricorso con il quale eccepiva l'inesistenza giuridica della notifica della cartella impugnata, in quanto notificata direttamente dall'agente della riscossione senza intermediazione di un soggetto abilitato. Il Collegio, ritiene che in tema di riscossione delle imposte, come affermato dalla Corte di Cassazione sez.1, sent. n.23182/15 del 24.2.15, la notifica della cartella può avvenire anche direttamente dal concessionario della riscossione, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la 2^ parte del co.1 dell'art.26 DPR 602/73, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, modalità alternativa rispetto a quella della prima parte della stessa disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata, considerato che è l'ufficiale postale a garantire, nel suddetto avviso l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. 06.03.15, n.4567). Vi è di più,

10

esiste copiosa e recentissima giurisprudenza della Suprema Corte che ha ribadito che le cartelle di Equitalia notificate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento sono valide e non necessitano di apposita relata di notifica. Ciò è quanto ha stabilito la Cassazione con sent.n.5898 del 24.03.15, accogliendo il ricorso della società di riscossione avverso sentenza del Giudice di Pace di Nuoro che aveva dichiarato la nullità della cartella esattoriale avente ad oggetto contravvenzione al c.d.s., notificata da Equitalia Sardegna ad un contribuente mediante raccomandata senza relata di notifica. La Cassazione, nella premessa evidenziava che il ricorso riguarda soltanto questioni relative all'opposizione all'esecuzione, pronunciandosi per l'accoglimento, posto che la notifica della cartella esattoriale ha comunque raggiunto lo scopo, ai sensi dell'art.156 c.p.c., poiché il destinatario ha avuto completa notizia della cartella in questione con il ritiro diretto della stessa ed avendo proposto tempestivo ricorso, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa. Ne consegue che detta eccezione è infondata e, quindi, va rigettata. Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale eccepiva la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento, per violazione dell'art.12, co.4 DPR 602/73, non avendo Equitalia Sud SpA, provato la regolare sottoscrizione del ruolo presupposto da parte del titolare (o di un suo delegato) dell'Ufficio cui si riferisce la pretesa impositiva. Sul punto il Collegio ritiene di poter dire che in ossequio all'art.12, co.4 DPR 602/73, che così recita: *"il ruolo è sottoscritto anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo"*. Orbene, nel caso di specie, il ruolo presupposto alla cartella impugnata risulta regolarmente sottoscritto mediante la firma elettronica dal responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo tal Maria Antonietta Merlino, quale funzionaria responsabile dell'Ufficio tributi del Comune di Sant'Arcangelo, per cui, tale eccezione è infondata oltre che pretestuosa e, quindi, va disattesa. Quanto al 3° motivo di ricorso con il quale eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione, in ordine all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi sull'imposta. Il Collegio, evidenzia che tali interessi previsti dall'art.30 DPR 602/73, sono stati calcolati nel rispetto della predetta normativa, in base alla quale se decorre inutilmente il termine previsto dall'art.25, co.2, sulle somme iscritte a ruolo, si applicano dalla data di notifica della cartella e fino al soddisfo, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero Finanze in base alla media dei tassi bancari attivi. Infatti, detti interessi non vengono calcolati nella cartella di pagamento, atteso che la loro applicazione decorre solo dopo che il termine dei 60 gg. per l'opposizione sia decorso inutilmente. Inoltre, precisa questo Consesso che, il procedimento di calcolo degli interessi è specificato nella cartella di pagamento impugnata, così come è indicata la motivazione del credito riportato nello stesso atto recettizio, che essendo stata redatta in conformità al modello approvato con D.M. 28.06.99, rende esaustiva la conoscibilità della pretesa tributaria da parte del ricorrente. Per quanto attiene, poi, al

o/p

quarto motivo di ricorso, con il quale la parte ricorrente nel merito chiedeva la nullità della cartella opposta per illegittimità del Regolamento comunale e della relativa delibera, con conseguente disapplicazione degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, co.5, D.Lgs. 546/92. La ricorrente contestava la pretesa tributaria notificata a mezzo della cartella di pagamento, poiché a suo dire, l'Ente impositore, ha applicato allo studio professionale della stessa ricorrente, una tariffa molto più alta rispetto a quella individuata per attività di bar, pasticcerie, ristoranti ed alberghi. Infatti, tale modo di operare da parte dell'Ente impositore appare fuori da ogni logica di ragionevolezza. Sosteneva che uno studio professionale abbia potenzialmente una capacità produttiva di rifiuti sicuramente inferiore rispetto ad un ristorante piuttosto che ad un bar, dove l'indice di rotazione del magazzino è senz'altro più alto. Infatti, come risulta dalle tariffe TARI Anno 2014 all. "B", quale parte integrante della delibera C.C. n.29 del 31.07.14, nella categoria 4 sono compresi i Ristoranti, trattorie e tavole calde con tariffa per unità di superficie €. x mq. di 2,880; nella categoria 5 sono compresi i Bar, gelaterie e pasticcerie, con tariffa per unità di superficie €. x mq. di 2,700, mentre, invece, gli studi professionali sono riportati nella categoria 9, con tariffa per unità di superficie €. x mq. di 4,140. Orbene, appare del tutto evidente che la tariffa per unità di superficie relativa agli studi professionali è di gran lunga superiore a quella dei Bar, gelaterie, pasticcerie e ristoranti. Che a fronte di una siffatta situazione appare del tutto evidente che l'Ente impositore abbia operato con superficialità, non avendo tenuto conto che gli studi professionali abbiano potenzialmente una capacità produttiva di rifiuti sicuramente inferiore rispetto ad un ristorante piuttosto che ad un bar e pasticceria. Orbene, il Collegio sostiene che i Comuni nello stabilire le tariffe da applicare alle diverse categorie di utenti, devono tener conto del DPR n.158 del 27.04.99, rubricato, *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*. Detto regolamento rappresenta un documento essenziale, per l'individuazione delle tariffe da applicare in tema di tassa sui rifiuti, all'art.6, co.1, prevede che per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto. Invece, per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. allegato 1. Considerato che l'Ente impositore, in sede di approvazione delle tariffe TARI, non ha tenuto in considerazione della

Handwritten signature on the right margin.

e/p

2/P

normativa di cui al DPR n.158 del 27.04.99, che per l'appunto, disciplina tale materia, che è rubricato: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ne consegue che le tariffe così come riportate nell'allegato "B" della delibera consiliare n.29 del 31.07.14 non sembrano siano state formulate con la dovuta attenzione e precisione, ma soprattutto, non sono state poste in essere secondo la richiamata normativa con la quale viene regolamentato la elaborazione del metodo di normalizzazione al fine della definizione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Per quanto attiene, infine, alla richiesta di parte ricorrente della disapplicazione del Regolamento comunale TARI e la relativa delibera consiliare n.29 del 31.07.14, se la ricorrente intende impugnare i predetti atti, in quanto illegittimi, non certo questa è la sede per poter pretendere l'annullamento degli stessi atti amministrativi, ma dovrà rivolgersi alla diversa sede competente in materia che viene individuato nel TAR di Basilicata. Pur tuttavia, ai sensi dell'art.7, co.5 D.Lgs.546/92, la Commissione Tributaria, se ritiene illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, può non applicarlo, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. Considerato che le tariffe TARI Anno 2014 (all."B" delibera c.c. n.29 del 31.7.14) non appaiono legittimamente e correttamente operate anche in virtù della violazione DPR n.158 del 1999, nonché in ragione delle modalità di applicazione della tassa in questione che, a parere di questo Collegio, le richiamate tariffe non vanno applicate alla fattispecie in esame. Tuttavia, sarebbe il caso che l'Amministrazione comunale operasse l'applicazione dei tributi locali, con ragionevole ponderatezza e oculatezza, al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei contribuenti e rendere agli stessi, una tassazione più equa considerato il contesto socio-economico del territorio comunale in cui abitano, qual'è quello di Sant'Arcangelo, paese sito nell'entroterra della Basilicata. Pertanto, la doglianza di parte ricorrente è legittima oltre che fondata e motivata, quindi, va accolta. La peculiarità della controversia trattata e le oggettive difficoltà delle disposizioni di legge in materia, hanno orientato questo Collegio per la compensazione delle spese di giudizio, tra le parti.


P. Q. M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto dallo  
..... e nei confronti del Comune di  
Sant'Arcangelo, nonché di Equitalia Sud SpA, così decide: a) accoglie il ricorso, annullando l'impugnata cartella di pagamento; b) compensa le spese di giudizio, tra le parti.

Così deciso in Potenza il 28.09.2016.

IL GIUDICE ESTENSORE

(Dott. Donato LACEDRA)



COPIA  
IN CARTA LIBERA  
PER USO STUDIO

Potenza, 20/10/2016

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

Giuliano TAGLIATELA

